

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPANA, BRUNO BOSSIO, CENNI, PEZZOPANE, ZAN, ZARDINI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela della persona e la repressione della violenza informatica

Presentata il 9 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo millennio è stato caratterizzato dall'esplosione della rete *internet* e dei nuovi prodotti tecnologici, che ha comportato dei cambiamenti epocali in ogni settore della vita umana.

Essi offrono molteplici opportunità di sviluppo, sul piano sociale, culturale ed economico, ma rappresentano un terreno fertile per nuovi modi e tipi di comportamenti di rilievo penale e quindi una nuova frontiera per la ricerca delle prove e per il contrasto di gravi fenomeni criminosi.

La violenza intesa come atto di prevaricazione della libertà altrui può essere perpetrata attraverso i metodi tradizionali della coartazione fisica o psichica.

Oggi, però, la violenza può essere posta in essere anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, *social network*, posta elettronica o semplici programmi di messaggistica

istantanea e nella maggior parte dei casi viene perpetrata a seguito della creazione di profili falsi e risulta quindi molto difficile risalire all'identità digitale (ID) del *computer* o di un altro dispositivo informatico da cui è partito l'attacco, allo scopo di rintracciare il soggetto ritenuto responsabile ai fini della legge.

Tra i fenomeni più diffusi di violenza informatica vi è sicuramente l'odio in rete. L'odio trova spazio anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa ma è stata la nascita dei nuovi *media*, a partire dall'ultimo decennio del XX secolo, a determinare un decisivo salto di qualità nella possibilità di espressione dell'odio, grazie a strumenti comunicativi molto pervasivi che, attraverso la rete *internet*, garantiscono una continua disponibilità del canale comunicativo (accessibile non solo da *computer* ma anche tramite terminali di telefonia mo-

bile, come *tablet* e *smartphone*). Rispetto ai *media* tradizionali, l'uso della rete *internet* per la diffusione di espressioni di odio (una forma espressiva per la quale è stata coniata la locuzione *hate speech*) si caratterizza per quattro aspetti che in precedenza erano sconosciuti al mondo della comunicazione di massa:

1) « disinibizione », incentivata dalla sensazione di anonimato;

2) « permanenza » nel tempo delle espressioni di odio depositate nel *web*, una caratteristica appena mitigata da interventi di moderazione, rimozione e censura, la cui attuazione, però, è solo eventuale e sporadica, oltre a essere spesso resa inutile dall'intervento di un altro fattore, definibile come « ritorno imprevedibile »;

3) « ritorno imprevedibile », cioè la possibilità che un contenuto rimosso possa ritornare nella rete, nello stesso posto o altrove, espresso sotto un altro nome;

4) « transnazionalità » dei servizi di rete coinvolti, che causa, da un lato, l'amplificazione della portata dell'odio e, da un altro lato, rende complicatissima la ricerca di meccanismi legali per combattere l'odio, vista la pluralità degli ordinamenti giuridici coinvolti.

Questi fattori hanno portato all'emergere di un fenomeno sociale caratterizzato dalla diffusione di vastissime frange di odio, che si scatenano non solo sui tradizionali temi della politica, della sessualità, del razzismo e della religione, ma su perimetri sempre più allargati e su contesti sempre più variabili e perfino imprevedibili, come quando è sufficiente una frase pronunciata da qualche personaggio in televisione a far scatenare un'ondata di commenti carichi di odio sui *social network*.

L'*hate speech*, in italiano tradotto con « discorso d'odio » o « istigazione all'odio », deve essere inteso come comprensivo di tutte le espressioni miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio fondate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa sotto forma

di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata (raccomandazione R 79 (20) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 ottobre 1997).

Gli esperti li chiamano *internet haters*, quelli che esprimono il proprio odio nella rete *internet*, uomini e donne, cioè, che col favore dell'anonimato utilizzano sul *web* un linguaggio violento. È un popolo nel popolo che spesso si nasconde dietro a un *alias* virtuale e quando appoggia le mani sulla tastiera odia, invoca Hitler se si parla di ebrei, biasima le donne quando vengono aggredite o uccise, pronuncia insulti se si discute di diritti delle persone LGBT e pubblica *tweet* di fuoco contro gli immigrati.

Gli *internet haters*, in tutto il mondo, sono milioni e non c'è distinzione tra uomini e donne, giovani e meno giovani.

Sulla base delle segnalazioni inoltrate all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), su 350 episodi denunciati relativi alla violenza verbale in rete la maggioranza ha come autori semplici cittadini. Cioè utenti comuni che, tramite il linguaggio dell'odio, sfogano la loro paura nei confronti del « diverso ».

Per tentare di dare una dimensione al fenomeno, Vox-Osservatorio italiano sui diritti, insieme alle università di Milano, di Bari e La Sapienza di Roma, ha analizzato, tra agosto 2015 e febbraio 2016, oltre 2,6 milioni di *tweet* riferiti alle sei categorie più bersagliate dai messaggi offensivi, cioè le donne, gli omosessuali, gli ebrei, gli islamici, gli immigrati e i disabili, considerando 76 termini « sensibili ». Da quel lavoro di ricerca sono nate le prime mappe italiane dell'intolleranza, che descrivono geograficamente il linguaggio dell'odio lungo tutta la penisola.

Durante il periodo che va dal 20 marzo al 5 maggio 2017 sono stati rilevati 11.200 contenuti che incitano, promuovono o giustificano odio, disprezzo, xenofobia o altre forme di intolleranza.

Secondo le citate mappe, il principale bersaglio dell'odio via *web* sono le donne, vittime del 63 per cento dei *tweet* negativi

analizzati, seguite dagli omosessuali, 10,8 per cento, dai migranti, 10 per cento, e poi dai disabili, 6,4 per cento, e dagli ebrei, 2,2 per cento. Misoginia e omofobia al primo posto, quindi, perché quando sono in gioco il genere e la sessualità l'odio può diventare la proiezione deformata ed eccitata di propri desideri e paure.

A scatenare la violenza verbale può essere potenzialmente qualsiasi cosa: dagli avvenimenti di rilievo nazionale, come l'approvazione della legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze») o le dichiarazioni del Papa che definiscono gli ebrei e i cristiani «un'unica famiglia», fino a notizie di cronaca apparentemente neutre, che però diventano il pretesto per offendere e insultare.

Gli operatori dell'Osservatorio monitorano quotidianamente pagine di *Facebook* che presentano una concentrazione di *post* potenzialmente discriminatori.

L'osservatorio dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) afferma che i contenuti intercettati sono circa 7.000 al giorno. In un mese per l'*hate topic* relativo alla razza o all'origine etnica sono stati segnalati 80 *post*, per quello relativo ai *rom* 28, per quello relativo all'islamofobia 63 e per quello relativo all'orientamento sessuale e all'identità di genere 26. Dal 20 marzo al 5 maggio 2016 l'osservatorio ha segnalato ai *social network* contenuti che incitano, promuovono o giustificano odio, disprezzo, xenofobia o altre forme di in-

tolleranza chiedendone la rimozione. Le segnalazioni a *Facebook* e a *Twitter* sono state fatte come «*trusted reporters*» (giornalisti di fiducia) mentre per *Google* e *Youtube* come «*normal users*» (utenti normali).

I dati esposti rilevano che per quanto concerne le segnalazioni e le rimozioni il *social* più efficace è *Facebook*, mentre il più restio è sicuramente *Twitter*.

Secondo numerosi psicologi, l'odio è sempre figlio di un disturbo o di un disagio e i *social network* spesso funzionano come luoghi di liberazione delle problematiche psichiche. Il *tweet* o la dichiarazione su *Facebook* che si pensa siano furbi o divertenti, mentre sono solo forme di distruttività e di vigliaccheria virtuale, sono una sorta di difese psichiche primitive che si esprimono attaccando aspetti fondamentali dell'umanità altrui. È una forma di bullismo senza esposizione fisica. Fare i prepotenti con qualcuno percepito come debole e diverso e così sentirsi e farsi percepire dal branco come i più forti.

Intervenire in casi di odio verbale in rete, però, non è semplice. Stati diversi hanno legislazioni diverse, quindi definizioni differenti di reato e pertanto si dovrebbe intervenire per arrivare a un'omologazione normativa a livello quanto meno europeo ma, viste le dimensioni del fenomeno, non crediamo che questa sia una soluzione efficace: ciò che serve è un cambiamento culturale, a partire dall'educazione all'uso della rete *internet* nelle scuole.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivo)

1. La presente legge ha l'obiettivo di tutelare i diritti della persona sanciti dagli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 15 e 19 della Costituzione e dall'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, prevedendo disposizioni per la repressione della violenza informatica, definita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per violenza informatica si intende qualunque atto di violenza posto in essere con mezzi informatici, telematici, elettronici o digitali.

Art. 3.

(Tipologie di violenza informatica)

1. Ai fini di cui alla presente legge, rientrano nella definizione di violenza informatica i messaggi *on line* violenti e volgari mirati a scatenare dibattiti in un *forum*, i messaggi *on line* contenenti insulti od offese, la spedizione di messaggi e la pubblicazione di testi riprovevoli sotto falsa identità; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento con inganno della fiducia di un soggetto al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate tramite mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi *on line* al fine di provocare un senso di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio di atti vessatori o dal contenuto

pornografico e la pubblicazione degli stessi nella rete *internet*; l'adescamento mediante la promessa di prebende o *bonus* premiali.

Art. 4.

(Istanza di oscuramento)

1. Chiunque, anche minore di età, sia vittima di forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali realizzate per via telematica, ovvero sia vittima della diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, può presentare al titolare del trattamento, al gestore del sito *internet* o del *social media*, nonché alle autorità di registrazione dei nomi a dominio un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte previste dalla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora tali condotte, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Chiunque, anche minore di età, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, nonché alle autorità di registrazione dei nomi a dominio un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale della vittima, anche minore di età, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte previste dalla presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme incriminatrici.

3. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media* o l'autorità di registrazione del nome a dominio, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori)

1. All'articolo 612-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici, telematici, elettronici o digitali. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante sostituzione di persona e invio di messaggi o divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, mediante la realizzazione o divulgazione di documenti

contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia, mediante la narrazione o pubblicazione di fatti circostanziati che siano in grado di identificare, anche tramite accostamenti suggestionanti, la vittima della condotta ».

2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-*bis*), del codice penale, dopo le parole: « utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 612-*bis*, ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 580 del codice penale, concernente il delitto di istigazione o aiuto al suicidio)

1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le pene previste dal secondo comma si applicano anche nel caso in cui il suicidio sia accertato quale conseguenza della condotta descritta dall'articolo 612-*bis*, quarto comma ».



18PDL0036410